



TESTO UNICO IVA

Art. 70-sexies iva

Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA

1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno. (179)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2017 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 209

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico IVA
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo	V-bis — Gruppo iva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(179) La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1° gennaio 2018.

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-iva/art-70-sexies-eccedenze-creditorie-antecedenti-alla-partecipazione-al-gruppo-iva>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it